



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'art. 68 della L. 21/2014 e s. m. e i. ;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 13/07/2015 assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in data 20/07/2015 al n. 97642, con la quale il Sig. Scafidi Francesco nato a Messina il 03/08/1951, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 03/03/2017 maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di vecchiaia in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 159051 del 20/12/2016 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale BB.CC. e I.S. tra gli altri, che il Sig. Scafidi Francesco, ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato D.L. n. 201/2011 in data 03/03/2017;
- VISTA la nota prot. n. 6162 del 02/02/2017, del Dipartimento BB. CC. e I.S. dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della L.R. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 16484 del 09/02/2017 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dallo 16/03/2017;
- VISTO il D.A. n. 2800 del 07/09/1984, registrato alla Corte dei Conti il 17/12/1984, reg. n. 11 fgl. n. 104 con il quale il predetto dipendente è stato nominato, a decorrere dal 01/12/1984, nella qualifica di "Operatore Tecnico addetto ai Gabinetti Fotografici", assumendo effettivo servizio in data 02/01/1985;
- VISTO il D.D.G. n. 7693 del 29/07/2004, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 2826 il 14/09/2004 con il quale il Sig. Scafidi Francesco ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.Reg. n. 10/2001, è collocato nella categoria "C 6" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare civile;

ACCERTATO che il Sig. Scafidi Francesco alla data del 15/03/2017 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 65 mesi 07 e giorni 13 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 02/01/1985 al 15/03/17	32	2	14
<b>Totale</b>	32	2	14

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

## DECRETA

### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 16/03/2017, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Scafidi Francesco nato a Messina il 03/08/1951, categoria "C", e contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione di vecchiaia ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 503 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s.m. e i.

15 FEB 2017

Palermo, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO  
Grazia Di Bella

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3  
Dott. Giovanni Angileri

IL DIRIGENTE GENERALE

L. Giammanco

